



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 11/06/2019

FATTO

Il ricorrente è titolare, unitamente ad altro soggetto, di n. 2 buoni fruttiferi postali ordinari:

B.F.P. n. 000.052 serie Q/P, sottoscritto in data 29.12.1988, di Lire 250.000;

B.F.P. n. 000.063, serie Q, sottoscritto in data 16.01.1988, di Lire 500.000.

Ritenendo errate le somme calcolate dall'ufficio postale a titolo di rimborso dei buoni in oggetto, si rivolge all'Arbitro Bancario Finanziario, "affinché provveda a pronunciarsi sul rispetto del piano cedolare, così come stampato sul retro dei buoni.

Precisa, al riguardo, che la differenza di valore dipenderebbe dal "disallineamento dei tassi applicati dal 1° al 20° anno e dal 21° al 30° rispetto alla tabella stampata sul retro del buono stesso, che di fatto costituisce contratto".

L'intermediario non ha presentato controdeduzioni nell'ambito dell'odierno procedimento.

Tuttavia, avendo il ricorrente già presentato ricorso avente medesimo oggetto, dichiarato irricevibile perché, al tempo, i buoni non erano stati incassati e le richieste furono pertanto considerate consenziali, l'odierno convenuto aveva nell'ambito di tale pregresso procedimento depositato una memoria di difesa.

In tale occasione, parte convenuta presentava quindi le seguenti osservazioni:

per il B.F.P. "serie Q", precisava che "la differenza di rendimento riscontrata dalla controparte è riconducibile all'applicazione della ritenuta fiscale", introdotta dal D.L. n.556 del 19/09/1986. Tale normativa ha infatti previsto che gli interessi maturati sui Buoni postali fruttiferi emessi dal 1.9.1987 al 23.6.1997 sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 12,50%. Inoltre, alla luce del D.M. Tesoro del 23.06.1997 è stato chiarito che "Per i buoni



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q" "R" e "S" emessi fino al 31/12/1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi 20 anni, ad essere capitalizzati al netto della ritenuta fiscale" (art. 7).

Pertanto, il rendimento del BFP in questione è stato calcolato secondo i saggi di interesse stabiliti dal Ministero del Tesoro con apposito Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986, pubblicato sulla GU n.148 del 28/06/1986 ed istitutivo della nuova serie contraddistinta dalla lettera "Q", con applicazione della ritenuta del 12,50% sugli interessi.

Con riferimento al B.F.P. serie Q/P, recante l'apposizione del timbro modificativo delle condizioni originarie, deduceva quanto segue:

il Buono Fruttifero Postale in oggetto è stato emesso sul modulo cartaceo della precedente serie P, previa apposizione di un timbro recante rettifica dei rendimenti riportati sul retro, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. istitutivo della nuova serie: "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986.

Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"; sul buono fruttifero in oggetto, in origine "serie P", pertanto, è stata apposta la dicitura "Serie Q/P" sulla parte anteriore e posteriore, nonché, su quest'ultima, la misura dei nuovi tassi stabiliti unicamente per il periodo compreso tra il 1° e il 20° anno, conformemente a quanto previsto dal D.M. 13 giugno 1986. Afferma, inoltre, che tale decreto stabilisce i tassi di interesse da applicare sino al 20° anno e l'importo bimestrale da corrispondere dal 21° anno sino al 30° viene calcolato sulla base dell'interesse corrisposto al 20° anno.

Dunque, al momento dell'emissione del Buono Postale sottoscritto dal ricorrente, è stato correttamente utilizzato un titolo della precedente serie, sul quale è stato apposto, correttamente, apposito timbro modificativo indicante il rendimento che il Buono avrebbe fruttato nel corso del tempo. I rendimenti dei B.F.P. in oggetto, dunque, sono quelli apposti con il timbro e non già quelli stampati sin dall'origine sul titolo della precedente serie "P";

Ciò premesso, deduceva che i buoni recanti i predetti timbri sono soggetti alle condizioni economiche previste per la Serie Q, per come risultanti dal citato D.M. 13 giugno 1986, ossia da una normativa conosciuta e conoscibile, introdotta precedentemente alla sottoscrizione dei titoli. Pertanto, deduceva che la somma riconosciuta al sottoscrittore alla scadenza è rispondente a quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del predetto decreto ministeriale, nonché a quanto riportato nelle tabelle allo stesso allegate, e che il ricorrente era consapevole dei rendimenti previsti e nessun affidamento può essersi ingenerato.

Deduceva, in definitiva, la piena legittimità del proprio comportamento, in quanto il sottoscrittore avrebbe dovuto ben conoscere la disciplina posta dal DM 13.06.1986.

DIRITTO

La questione all'esame del Collegio concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di due Buoni fruttiferi, appartenenti alle serie "Q" e "Q/P" ed emessi nell'anno 1988, dunque successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986.

In relazione ad entrambi i buoni il ricorrente contesta l'erroneo conteggio degli interessi tenuto conto delle condizioni risultanti dal tenore letterale presente sul retro dei titoli.

Il primo buono è il B.F.P. n. 000.063, appartenente alla "serie Q".



Trattasi di un BFP appartenente alla serie "Q" istituita con Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986, per il quale è stato correttamente utilizzato un modulo prestampato proprio della serie in parola.

Osserva in merito il Collegio che i saggi di interesse riportati sul tergo del buono coincidono con quelli stabiliti dalla tabella allegata al D.M. 13/06/1986.

Il ricorrente sostiene che gli spetterebbe un maggior importo, espressamente quantificato in relazione ai primi venti anni e ai successivi dieci di durata dell'investimento. Non esplicita però i calcoli sulla base dei quali perviene a tali quantificazioni.

Dalle verifiche effettuate risulta che la differenza discende dalla prospettata e non corretta applicazione della ritenuta fiscale che, per la serie in commento, è prelevata anno per anno, così da determinare una "minore" capitalizzazione degli interessi.

Il secondo buono è il B.F.P. n. 000.052, appartenente alla "serie Q/P".

Tale buono appartiene alla tipologia di buoni per i quali sono stati utilizzati i moduli cartacei della "serie P", sui quali è stato apposto il timbro recante la dicitura "SERIE Q/P", ai sensi dell'art. 5 del D.M. del giugno 1986 .

La predetta norma, infatti, riconosceva espressamente la possibilità di utilizzare i moduli cartacei recanti le condizioni della precedente serie "P" anche per l'emissione di nuovi buoni fruttiferi, prevedendo che sugli stessi venissero apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.

Nel caso di specie peraltro, sulla parte posteriore del buono, risultano apposti due timbri modificativi del tasso di interesse per il periodo fino al 20° anno (i tassi riportati nei timbri sembrerebbero i medesimi, con la differenza che il timbro posto nella parte inferiore specifica che si tratta di un tasso lordo).

Non si rinvencono sovrascritture relativamente alla disciplina dei tassi di interesse con riferimento al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.

L'intermediario resistente si oppone alle pretese avanzate nel ricorso evidenziando che, con l'apposizione del timbro sostitutivo, risultano applicabili interamente, e dunque anche per il periodo successivo alla scadenza ventennale, i rendimenti previsti dal DM e dalla tabella allo stesso allegata, che di seguito si riporta:

Tale tabella esplicitamente riferisce il rendimento del 12% anche per ogni successivo bimestre maturato a decorrere dal ventesimo anno dall'emissione del buono sino al trentesimo anno e tuttavia – come detto – sul titolo manca un analogo riferimento in tal senso.

Il Collegio tuttavia non condivide la ricostruzione dell'intermediario e considera invece applicabile la dicitura originariamente stampigliata sul retro del buono, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo, per il periodo successivo.

Non sfugge al Collegio invero che mentre la nuova tabella contempla il rendimento per vent'anni dall'emissione, nulla dice per quello relativo all'ulteriore decennio, previsto invece dalla stampigliatura posta sul retro del buono.

Pertanto, per il periodo successivo a quello stabilito dal decreto, cioè quello dal 21° al 30° anno, "in assenza di modifica, la liquidazione deve avvenire secondo quanto testualmente previsto dal titolo. (...) La domanda di parte ricorrente appare dunque, limitatamente a tale aspetto, fondata, sicché l'intermediario resistente dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato sul retro dei titoli medesimi": così la decisioni dei Collegi ABF di Torino, 29 gennaio 2018, n. 2571; Bologna, 13 febbraio 2018, n. 3621; Roma, 21 luglio 2017, n. 8791; Milano, 29 giugno 2016, n. 5998.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Escluso il fondamento della doglianza afferente al titolo serie Q, per carenza di deduzioni e dei calcoli e perché parte istante fa errata applicazione della normativa all'epoca vigente sulla ritenuta fiscale, la domanda deve essere accolta nella parte in cui rivendica per il buono Q/P, dal 21° al 30° anno, l'applicazione di quanto testualmente riportato sul retro del titolo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, con riferimento al buono postale serie Q/P, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO